



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

**VISTI** gli articoli da 37 a 39 del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che disciplinano la figura del responsabile della protezione dei dati;

**VISTO** in particolare l’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che prevede che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ognqualvolta “*il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*”;

**VISTO** il citato articolo 37, paragrafo 5 del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che prevede che il responsabile della protezione dei dati “*è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39*”;

**VISTO** il citato articolo 37, paragrafo 6 del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che prevede che il responsabile della protezione dei dati “*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*”;

**VISTO** l’articolo 38, paragrafo 3, del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che prevede che “*(Omissis). Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*”;

**VISTO** l’articolo 38, paragrafo 6, del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che prevede che “*Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi*”;

**VISTO** l’articolo 39, paragrafo 1 del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, che prevede i compiti del responsabile della protezione dei dati;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* 22 maggio 2018, n. 60, con il quale il dr. Paolo Onelli, dirigente di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con incarico di Segretario generale, è stato nominato responsabile della protezione dei dati per il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2018, con il quale al dr. Paolo Onelli è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a decorrere dal 5 settembre 2018 e fino alla data della naturale scadenza del Collegio e, comunque, in caso di *prorogatio* dell'organo stesso, fino e non oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa in materia di proroga degli organi amministrativi;

**VISTO** il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018, con il quale il dr. Paolo Onelli è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il periodo dal 5 settembre 2018, data di conferimento del richiamato incarico di componente effettivo del Collegio dei sindaci, e fino alla data della naturale scadenza del Collegio e, comunque, in caso di *prorogatio* dell'organo stesso, fino e non oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa in materia di proroga degli organi amministrativi;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di provvedere alla designazione di un nuovo responsabile della protezione dei dati, in sostituzione del dr. Paolo Onelli;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2019, con il quale alla dr.ssa Agnese De Luca, dirigente di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e di responsabile per l'autorità di audit dei Fondi europei per il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la durata di un triennio, a decorrere dal 22 gennaio 2019;

**CONSIDERATO** che la dr.ssa Agnese De Luca è in possesso *"della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"*, ai sensi del citato articolo 37, paragrafo 5 del predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, e che non sussistono, in capo alla stessa, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. La dr.ssa Agnese De Luca è nominata responsabile della protezione dei dati per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso.



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **Articolo 2**

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento generale sulla protezione dei dati nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del regolamento generale sulla protezione dei dati, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglierne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento generale sulla protezione dei dati;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento.

2. I compiti del responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a:

- a) mettere a disposizione del responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il responsabile della protezione dei dati in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il responsabile della protezione dei dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

## **Articolo 3**

1. Il nominativo e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati saranno resi disponibili sulla *intranet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito *internet* istituzionale.

Roma, 21 FEB 2019



Luigi Di Maio